



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9913 del 2018, proposto da Curiosi di Natura Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Carbone e Alessio Petretti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Volpe, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

nei confronti

Soc. Coop. Rogos, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Fusco, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione prima, n. 337/2018, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Coop. Rogos;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 16 maggio 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Alessio Petretti, Ettore Volpe e Remato Fusco;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con decreto n. 527 del 16 febbraio 2018 la Regione Friuli Venezia Giulia aggiudicava alla Soc. Coop. Rogos la procedura negoziata avviata con avviso pubblico del 4 luglio 2017 *ex art.* 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione del Giardino botanico "Carsiana" in località Sgonico per trentasei mesi, di valore stimato pari a €180.000,00, IVA esclusa, oltre proroga tecnica di durata presunta fino a quattro mesi.

L'altra partecipante alla gara, Curiosi di Natura Società Cooperativa, impugnava l'aggiudicazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia con ricorso rubricato al n.r.g. 89/2018.

Nelle more, la Regione, che si era costituita in resistenza nel predetto giudizio, con atto del 20 aprile 2018, in sede di autotutela, sospendeva l'aggiudicazione e rinnovava la valutazione dell'offerta di Rogos, pervenendo, con decreto n. 2000 dell'8 giugno 2018, a una nuova aggiudicazione della gara alla medesima, il cui punteggio, sebbene rivalutato (87,69 anziché 89,44), era comunque superiore a quello conseguito da Curiosi di Natura (83,79).

Quest'ultima impugnava anche la nuova aggiudicazione innanzi allo stesso Tar con ricorso rubricato al n.r.g. 219/2018. Nel relativo giudizio si costituivano in resistenza sia la Regione che Rogos.

2. I predetti ricorsi venivano trattati alla pubblica udienza del 24 ottobre 2018,

all'esito della quale la Sezione prima dell'adito Tribunale:

- definiva il primo ricorso n.r.g. 89/2018 con sentenza n. 328/2018, che, tenuto conto del parziale rinnovo della procedura, e conformemente alla richiesta della ricorrente, ne dichiarava l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna della Regione alle spese di giudizio a favore della ricorrente;
- definiva il secondo ricorso con sentenza n. 337/2018, dichiarandolo parzialmente irricevibile e respingendolo per il restante, con condanna della ricorrente Curiosi di Natura alle spese di giudizio a favore di entrambe le parti resistenti.

In particolare, il primo giudice pronunciava l'irricevibilità per tardività del predetto ricorso con riferimento ai primi tre motivi di gravame, osservando, in sintesi, che Curiosi di Natura aveva con essi contestato vizi connessi non alla nuova verifica di congruità oggetto di autotutela, bensì alle precedenti fasi del procedimento, in relazione ad atti che, pur essendo stati conosciuti dalla ricorrente, quanto meno, a partire dalla loro consegna in sede di esperimento del diritto di accesso agli atti della procedura (9 marzo 2018), erano stati impugnati solo con il ricorso in parola, quando era ormai decorso il relativo termine decadenziale.

Riteneva infondati gli ulteriori sei motivi.

3. Con l'odierno atto di appello Curiosi di Natura ha gravato la sentenza n. 337/2018, esponendone l'erroneità sia nel dichiarare la irricevibilità delle prime tre censure dedotte nel ricorso n.r.g. 219/2018, sia nel ritenere infondate le restanti.

L'appellante, formulate alcune critiche alla sentenza appellata, ha riproposto le nove censure già svolte in primo grado, concludendo per la riforma della sentenza gravata, e per l'effetto, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'aggiudicazione.

La Regione e Rogos si sono costituite in resistenza, sollevando eccezioni preliminari e deducendo l'infondatezza nel merito dell'appello, di cui hanno chiesto la reiezione.

Tutte le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie difese; le parti resistenti hanno dato atto che il contratto per l'affidamento del servizio per cui è

causa è stato stipulato il 14 dicembre 2018, dopo la seconda aggiudicazione, con conseguente presa in consegna di Rogos del Giardino botanico.

In virtù di tale situazione di fatto l'appellante con atto depositato il 30 gennaio 2019 ha rinunciato alla richiesta sospensione degli effetti della sentenza impugnata, come da ordinanza della Sezione n. 443/2019.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 maggio 2019.

DIRITTO

1. Con una prima linea argomentativa Curiosi di Natura sostiene l'erroneità della sentenza appellata laddove ha dichiarato irricevibili per tardività le prime tre censure del ricorso di primo grado definito con la stessa decisione.

Tali argomentazioni non possono essere favorevolmente valutate.

1.1. Va anzitutto rilevato che l'appellante afferma che "*il Collegio pur ritenendole fondate ha ritenuto inammissibili le censure inerenti ai motivi n. 1, 2 e 3 ...*": senonché nessuna indicazione in tal senso è rinvenibile nella sentenza di primo grado, che non ha in alcun modo affrontato la disamina delle censure di cui trattasi, limitandosi a ritenerle tardive, conformemente alle eccezioni spiegate sul punto dalle parti resistenti; l'unico giudizio di fondatezza contenuto nella parte della stessa sentenza qui in rilievo (capo 3) è appunto quello relativo alle predette eccezioni.

Il rilievo dell'appellante costituisce pertanto frutto di un evidente errore di lettura del provvedimento giudiziale di primo grado.

1.2. Le prime tre censure del ricorso di primo grado di cui trattasi (così rubricate: illegittimità per violazione di legge in riferimento all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 o, sotto diverso profilo, illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione della norma; illegittimità sotto il profilo della violazione della *lex specialis*; illegittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione della norma) non possono poi essere esaminate nel merito neanche in questa sede di appello, ove sono state riproposte.

Deve infatti essere confermato il giudizio di tardività che sulle stesse ha reso il primo giudice.

1.3. Va precisato che con tali censure Curiosi di Natura ha contestato per la prima volta, solo dopo la seconda aggiudicazione:

- le falsità, la non veridicità e comunque la non rispondenza alla legge di gara di alcune dichiarazioni rese da Rogos (primo motivo);
- la sottoscrizione da parte di Rogos del capitolato, con una riserva non conforme al bando, circa l'utilizzazione di un solo operatore invece dei due previsti (secondo motivo);
- la previsione da parte di Rogos di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per le cooperative sociali, nel cui elenco non era tuttavia iscritta (terzo motivo).

Il primo giudice ha rilevato al riguardo che:

- la riapertura del procedimento conclusosi con tale seconda aggiudicazione era stata chiaramente delimitata dai relativi atti di autotutela regionali (decreto 8 giugno 2018; verbale del 9 maggio 2018) al solo ambito della verifica del punteggio relativo a uno dei previsti criteri di aggiudicazione della gara (voce B3);
- le censure andavano ricondotte ad atti che Curiosi di Natura aveva conosciuto quanto meno a partire dalla consegna della documentazione richiesta in sede di accesso, completatasi il 9 marzo 2018;
- che esse erano contenute nel ricorso notificato il 5 luglio 2018, palesandosi, pertanto tardive, perché a tale data era ampiamente decorso il termine di cui all'art. 120, comma 5, Cod. proc. amm., da computarsi dalla predetta data del 9 marzo 2018;
- che il termine decadenziale di impugnazione non poteva considerarsi interrotto per effetto dell'interlocuzione procedimentale intervenuta in sede di autotutela, che non aveva eliso l'onere di immediata impugnazione degli atti lesivi o comunque delle decisioni di cui la parte ricorrente era nelle more venuta a conoscenza, e che erano stati pedissequamente confermati con la seconda aggiudicazione.

Si tratta di motivazioni che resistono alle doglianze mosse dall'appellante.

1.4. L'appellante si duole che il primo giudice abbia osservato che le censure in parola ben avrebbero potuto essere proposte mediante motivi aggiunti al diverso ricorso con cui Curiosi di Natura aveva contestato la prima aggiudicazione a favore di Rogos, senza considerare che tale ricorso era stato dichiarato improcedibile con sentenza dello stesso giudice n. 328/2018.

Ma il rilievo non è decisivo.

Invero, anche in disparte la considerazione che l'osservazione oggetto di rilievo non appartiene al ragionamento portante del capo di sentenza in esame, essendo stato reso dal primo giudice a margine (tra parentesi) e in forma meramente ipotetica (“*avrebbe potuto*”), si osserva che, una volta accertata da parte del primo giudice la tardività delle censure di cui trattasi nei termini sopra detti, rileva esclusivamente l'onere di instaurare un giudizio rituale, che l'ordinamento vigente pone a carico della parte che vi abbia interesse e che nel caso di specie risulta non essere stato assolto da parte di Curiosi di Natura.

Del resto, non vi è dubbio che le censure di cui trattasi miravano all'esclusione di Rogos dalla gara e, quindi, si inserivano in un momento procedimentale che l'attività di autotutela conclusasi con la conferma dell'aggiudicazione a Rogos, come accertato dal primo giudice, non aveva riaperto.

La tesi dell'appellante non risulta, pertanto, convincente né quando afferma che solo la seconda aggiudicazione avrebbe concretato la lesività della sua posizione in relazione ai profili oggetto delle censure di cui trattasi, né quando sostiene che il nuovo provvedimento avrebbe assorbito *in toto* le doglianze rilevabili nei confronti del procedimento di gara.

Entrambe le predette affermazioni sono infatti sconfessate dal provvedimento 20 aprile del RUP di sospensione della prima aggiudicazione a favore di Rogos, pure invocato dall'appellante, che era chiaramente ed espressamente limitato al “*ricalcolo del punteggio di cui alla voce B3*” assegnato a Rogos.

2. Passando alla disamina degli ulteriori motivi di appello, che si dirigono avverso la parte della sentenza impugnata che ha respinto le restanti sei doglianze del ricorso di primo grado di Rogos, va premesso che il giudice di primo grado ha trattato unitariamente le censure, ritenute connesse, nn. 4, 5, 6, 7 e 9 del predetto ricorso, e ha infine escluso la fondatezza anche della censura relativa al motivo n. 8. A fronte di tale parte della sentenza di primo grado, Curiosi di Natura (come conferma l'ultima memoria dalla stessa depositata) ha così strutturato il proprio appello: nelle pagine da 8 a 12 ha formulato, senza rubricarle in alcun modo, "*osservazioni critiche*" dirette avverso alcune affermazioni del primo giudice e nel prosieguo (pagg. da 13 in poi), su tali premesse, ha riproposto tal quali i motivi da 4 a 9 del ricorso di primo grado.

Da tale peculiare modalità di formulazione del gravame - al di là dell'eccezione sollevata dalle parti resistenti di inammissibilità dell'appello per mancato adempimento dell'onere di sottoporre a critica puntuale la motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 101 del Codice del processo amministrativo, cui ha replicato la predetta memoria di Curiosi di Natura - discende la necessità di esaminare prioritariamente le argomentazioni di cui alle predette pagine da 8 a 12.

Infatti, tenuto conto che tutte le censure svolte da Curiosi di Natura sono state deliberate dal primo giudice, ancorchè alcune di esse in maniera sintetica, conformemente alla loro portata, solo la loro eventuale fondatezza consentirebbe il riesame da parte del Collegio dei riproposti motivi di ricorso originari.

Ancor prima, peraltro, si impone poi il richiamo integrale di quanto rilevato dal primo giudice al riguardo delle doglianze in parola, che sono state così definite:

"4.1. Con la quarta censura la ricorrente contesta che, in fase di ricalcolo del punteggio afferente al criterio B3) "esperienza specifica", sub-criterio 1 b) (disciplinare di gara, p. 33 - doc. 8 deposito della Regione), attinente alla posizione del 'responsabile scientifico del Giardino', la commissione giudicatrice avrebbe erroneamente valutato esperienze lavorative cronologicamente sovrapposte, dando

luogo ad una fittizia dilatazione dell'arco temporale in cui esse si sarebbero registrate.

La medesima doglianza viene ripetuta e sostanzialmente delimitata, mediante il nono motivo, in relazione alla sovrapposizione delle 'attività dichiarate, svolte e documentate solo successivamente al conseguimento della laurea magistrale', da parte del responsabile scientifico della controinteressata, attività che, peraltro, risultano le sole ad essere state prese in considerazione nel corso della rinnovazione degli atti di gara e di valutazione della congruità delle offerte (come traspare dal verbale della commissione di gara del 9 maggio 2018).

L'assunto, in entrambe le sue presumibili declinazioni (motivi 4 e 9), non può essere condiviso, dovendosi rilevare che, ai fini dell'applicazione del criterio in esame, la lex specialis di gara si limita a prevedere che i periodi, computabili in sede di attribuzione del punteggio per l'esperienza relativa alla gestione di riserve naturali (sub-criterio a) e all'attività di gestione del 'Giardino' (sub-criterio b), in entrambi i casi 'siano ulteriori rispetto a quelli richiesti per la partecipazione' (vale a dire: 'esperienza di almeno 36 mesi, anche non consecutivi ma successivi al 1° gennaio 2007, in servii analoghi a quelli oggetto dell'avviso, prestati per Amministrazioni pubbliche o per privati'- art. 9, lett. e; 'presenza di n. 1 esperto con attività di almeno 24 mesi, anche non consecutivi ma successivi al 1° gennaio 2007 nonché successivi al conseguimento del titolo di studio indicato, nell'ambito di servii analoghi a quelli oggetto del presente avviso, prestati per Amministrazioni pubbliche o per privati, e che abbia conseguito uno dei seguenti titoli di studio o equipollenti' - art. 9, lett. f).

Il disciplinare, pertanto, non pone alcun vincolo né preclude, in particolare, che, fermo il divieto di duplicazione dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura (divieto cui l'offerta tecnica della Rogos risulta pienamente conforme - doc. 19, Regione), le esperienze e le attività computabili, ancorché circoscritte ai periodi successivi al 1° gennaio 2007 (delimitazione che deriva dall'art. 9 dello

stesso disciplinare, così da dare ragione del mancato computo dei titoli anteriori, allegati dalla ricorrente - cfr. motivi 5 e 6), possano essere utilmente valutati secondo un criterio matematico, idoneo ad esprimere in termini quantitativi le esperienze maturate, senza tenere conto di quelle precedenti alla laurea specialistica, ottenuta il 21 marzo 2013 dal responsabile scientifico (rispetto alle quali, del tutto condivisibilmente, la commissione di gara si è limitata ad operare una correzione aritmetica, emendando un mero errore di calcolo, non suscettivo di alcun effetto escludente, determinato dal non essersi previamente espunte esperienze maturate in data antecedente al conseguimento del titolo di studio richiesto ai fini dell'ammissione alla gara - cfr. verbale del 9 maggio 2018).

Si deve inoltre ritenere del tutto irrilevante, ai fini dell'applicazione dei meccanismi valutativi introdotti dal disciplinare, in riferimento al criterio B3, la concentrazione di tali esperienze entro un arco temporale più o meno ampio, come impropriamente contestato in sede di impugnativa.

In proposito, va infatti osservato che se, da un lato, nulla preclude che siffatte esperienze possano essere state maturate anche simultaneamente, afferendo ad attività non esclusive e tra loro non incompatibili, dall'altro lato, si deve rilevare che corrisponde all'interesse dell'Amministrazione l'individuazione del soggetto il cui bagaglio esperienziale si imponga per la maggiore latitudine delle attività svolte, in modo tale da delineare quelle condizioni di necessaria affidabilità, ulteriori rispetto al mero possesso dei titoli di partecipazione, che prefigurano la corretta esecuzione degli impegni assunti mediante l'affidamento del servizio.

4.2 Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere evidenziato che la distribuzione dei titoli valutabili in un arco temporale maggiore, esteso ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2007, come auspicato dalla ricorrente, pur sotto diverse angolazioni, nei motivi 5, 6 e 7, condurrebbe, a ben vedere, a valorizzare esperienze assai rarefatte e risalenti (potenzialmente di minore attualità, specie se confrontate a servizi svolti di recente) a discapito dei soggetti di recente costituzione, come la cooperativa Rogos, i quali abbiano invece maturato titoli

curricolari di elevato impatto, pur avendo avuto a disposizione un periodo maggiormente circoscritto.

In questo senso, l'opzione della commissione di prendere in considerazione i soli titoli attestati a decorrere dal 1° gennaio 2007, oltre a reperire la propria base normativa nell'art. 9, lett. e) ed f) del disciplinare (motivi 6 e 7), si rivela nel contempo logica e congrua rispetto all'esigenza di rendere omogenee e comparabili le valutazioni sottese all'assegnazione dei punteggi e di assecondare la scelta, in sé ampiamente discrezionale e come tale non suscettibile di sindacato in questa sede, di privilegiare la qualità e la densità dei requisiti professionali maturati in epoca prossima all'affidamento del servizio (motivo 5).

4.3 Deve essere infine rigettato l'ottavo motivo di impugnazione.

Si contestano, sotto tale profilo, le attività svolte dal responsabile scientifico, computate ai fini del criterio B3, sostenendo che la controinteressata ne avrebbe attribuito la committenza a vari soggetti pubblici, quando invece le prestazioni erano state eseguite per conto della cooperativa.

La censura è infondata, anche prescindere dalla individuazione del soggetto committente dell'opera del responsabile scientifico, dovendosi sottolineare che, ai fini del criterio in esame e dell'attribuzione dei correlati punteggi, assume rilievo la qualità dell'attività professionale e l'afferenza di questa alla gestione di aree naturalistiche, eseguita, ancorché mediante l'interposizione della cooperativa controinteressata, nei confronti di soggetti terzi (amministrazioni pubbliche o privati)".

3. Ciò posto, le predette "osservazioni critiche" avanzate nell'atto di appello alle pagine da 8 a 12 non sono fondate.

3.1. Curiosi di Natura lamenta che la sospensione dell'originaria aggiudicazione a Rogos e l'effettuazione di una nuova verifica della commissione valutatrice in ordine alla avvenuta indicazione da parte di questa, in relazione alla figura dell'esperto, di "esperienze lavorative antecedenti alla data del conseguimento del

*titolo di laurea specialistica (21 marzo 2013)”, avrebbe dovuto comportare non, come ritenuto dalla stazione appaltante, il riconteggio in sede di autotutela del punteggio esperienziale e la sua riconduzione alle sole esperienze di lavoro successive alla predetta laurea, bensì l’accertamento della non veridicità e dell’ingannevolezza della dichiarazione fuorviante resa da Rogos rispetto alle inequivoche disposizioni della *lex specialis*.*

Correlativamente Curiosi di Natura ritiene erronea la sentenza appellata nella parte in cui, facendo proprio tale *modus procedendi*, ha sostenuto che la commissione si era limitata a una correzione aritmetica, emendativa di un mero errore di calcolo che non era suscettivo di alcun effetto escludente.

La tesi, con la quale l’appellante afferma, in sostanza, che Rogos avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per aver reso dichiarazioni inveritiere con riferimento alla figura dell’esperto, senza, peraltro, neanche indicare sulla base di quali disposizioni normative o di bando la sanzione espulsiva avrebbe dovuto essere comminata, non persuade.

Il primo giudice, come visto, ha ben chiarito che la legge di gara ha previsto un requisito di esperienza per la partecipazione alla procedura, stabilendo poi, in considerazione dell’interesse specifico dell’Amministrazione, di attribuire il punteggio riferito all’elemento qualitativo dell’offerta anche in ragione della valutazione di ulteriori esperienze lavorative.

Nel descritto contesto, e nell’ambito dell’attività di autotutela esperita dall’Amministrazione, che si profilava del tutto estranea alla verifica dei requisiti di partecipazione, la commissione di gara ben poteva emendare il punteggio originariamente assegnato a Rogos sulla base di indicazioni rivelatasi affette da errori materiali, che, comunque, non avevano influito sulla sussistenza di tali requisiti.

Conseguentemente, ben poteva il giudice di primo grado, espressamente rilevato che l’offerta della Rogos non era violativa del divieto di duplicazione dei requisiti di ammissione, validare la nuova valutazione dell’offerta della Rogos, siccome

emendata dagli errori riscontrati in sede di autotutela.

Si rammenta al riguardo che la misura escludente conseguente alla dichiarazione non veritiera non trova applicazione ogniqualvolta la dichiarazione tacciata di falsità non sia necessaria ai fini della partecipazione alla gara: in tale ipotesi, infatti, la giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato come venga meno quella stretta correlazione tra il beneficio (l'aggiudicazione) e la dichiarazione, che impone di rilevare la falsità di quest'ultima (Cons. Stato, V, 1 agosto 2016, n. 3446; id., sez. III, 17 novembre 2015, n. 5240).

3.2. Non è neanche vero che, come pure afferma Curiosi di Natura, il provvedimento 20 aprile 2018 del RUP, di sospensione dell'originaria aggiudicazione della gara a Rogos e di avvio della fase di autotutela, abbia qualificato la questione da rimettere alla commissione di gara in sede di autotutela come "dichiarazione non veritiera": il provvedimento, infatti, sia nel preambolo che nella parte determinativa, si è limitato a rilevare la sopravvenuta conoscenza del fatto che nell'offerta che Rogos erano state indicate "*esperienze lavorative antecedenti alla data del conseguimento del titolo di laurea specialistica*".

3.3. L'appellante sostiene ancora che il punteggio attribuito a Rogos per le esperienze lavorative dell'esperto, ulteriori rispetto a quelle vevoli per l'ammissione alla gara, non abbia tenuto conto del punto B3, lett. b) del disciplinare, che imponeva di conteggiarle sulla base degli anni o dei mesi interi, ovvero escludendo giornate o settimane, con la conseguenza di introdurre un limite fisiologico e logico di 12 mesi per anno, ciò che renderebbe erroneo l'assunto del primo giudice sin ordine alla valutabilità di esperienze simultanee da parte dell'esperto.

Il rilievo non merita accoglimento.

Il punto B3, lett. b) del disciplinare si limita a introdurre l'unità minima di misura del dato esperienziale.

Pertanto, al di là del fatto che il criterio fosse riferito a una persona fisica, non

risulta corretto inferire, sulla esclusiva base di tale previsione, la sussistenza di preclusioni non risultanti da altre norme della legge di gara.

Va condiviso, pertanto, quanto ben chiarito dal primo giudice, che ha rilevato come la legge di gara, non escludendole, permetteva di valutare anche attività, non esclusive e non incompatibili, svolte simultaneamente, in corrispondenza di uno specifico interesse dell'Amministrazione di privilegiare ai fini dell'affidamento la maggior ampiezza possibile del bagaglio esperienziale.

Per tale ragione, si profila del tutto irrilevante la circostanza, pure opposta da Curiosi di Natura, che Rogos non abbia chiarito nella documentazione presentata in gara la tipologia dei rapporti di lavoro (dipendente; autonomo) nell'ambito del quale il suo referente scientifico ha maturato tale bagaglio, di cui, peraltro, l'appellante non contesta in concreto il possesso.

4. L'accertata infondatezza nei termini di cui sopra delle censure rivolte da Curiosi di Natura alla sentenza gravata precludono al Collegio la disamina dei motivi di ricorso da essa sollevati in primo grado e qui, come già detto, riproposti tal quale.

5. L'appello, pertanto, assorbita ogni questione di carattere preliminare pure dedotta dalle parti resistenti, va respinto.

6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, lo respinge

Condanna la parte appellante alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese di giudizio del grado, che liquida nell'importo pari a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre oneri di legge, per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO